

REGIONE PUGLIA



ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE

COD.CIFRA:ATP/SDL/2007/000

D.D.L."Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista".

Relazione illustrativa

La legge n.283 del 30/4/62 all'art.4 comma 1 prevede che "il personale addetto alla preparazione ,produzione,manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria."Le modalità per il rilascio e le caratteristiche del libretto sanitario sono state indicate nel DPR 327/80.

Sin dalla Risoluzione 785/1982 l'OMS ha riconosciuto che le modalità con cui il libretto viene rilasciato sono inefficaci in termini di prevenzione,in quanto,gli accertamenti sanitari condotti sul personale che manipola alimenti non sono validi per prevenire la diffusione delle malattie di origine alimentare mentre l'aggiornamento e la formazione sulla corretta applicazione delle tecnologie per la sicurezza sono da considerarsi l'approccio preventivo più corretto insieme con l'implementazione di procedure di autocontrollo adeguate.

Pertanto, sulla base delle suddette considerazioni, si rende necessario ,proporre il presente disegno di legge regionale per semplificare le procedure relative al rilascio del certificato di idoneità sanitaria ritenuta desueta alla luce dell'evidenza scientifica e della efficacia delle prestazioni.

Lo schema del provvedimento consta di 9 articoli.In particolare vengono definiti i destinatari della presente legge (personale alimentarista,responsabile dell'industria alimentare) (**art..2**); viene soppresso l'obbligo del libretto sanitario prevedendo in sostituzione misure di autocontrollo ,formazione e informazione (**art.3**);con la previsione **dell'art.4**,viene affrontata l'esigenza che la Giunta Regionale, adotti un regolamento relativo all'attivazione dei corsi di formazione ed aggiornamento per il personale alimentarista; vengono individuate le competenza delle AA.SS.LL. in materia di vigilanza ed ispezioni (**art.5**); si provvede a definire contenuti e modalità per lo svolgimento di campagne informative rivolte alla popolazione (**art.6**);vengono individuati gli obblighi del responsabile dell'industria alimentare in materia di affidamento di mansioni a rischio al personale alimentarista (**art.7**);con **l'art.8** si prevede un regime sanzionatorio;da ultimo, **l'art.9** prevede che nelle more dell'adozione da parte della G.R. del regolamento vengono applicate le disposizioni di cui alla delibera di G.R. n.613/2000.

Si dichiara, altresì, che l'atto non rientra nelle fattispecie del più volte richiamato art. 34 L.R.28/01.

**L'ASSESSORE
(Dott.Alberto TEDESCO)**



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE

COD.CIFRA:ATP/SDL/2007/000

D.D.L. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista“

ART.1

Finalità

La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'art.117,terzo comma della Costituzione, con la presente legge disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, e promuove l'aggiornamento delle procedure e delle misure di prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.

ART.2

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

a) personale alimentarista: il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, ivi compresi il conduttore dell'esercizio ed i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso, destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari;

b) responsabile dell'industria alimentare: il titolare od il responsabile specificamente delegato, dell'attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, somministrazione, di prodotti alimentari.

ART.3

Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art.14 della legge 30/4/1962,n.283.
2. Gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione,previsti dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962,n.283 e dagli articoli 37,39 e 40 del DPR 26 marzo 1980,n.327 in materia di disciplina di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande,sono sostituiti da misure di autocontrollo,formazione e informazione.
3. Dalla stessa data cessa,altresì,l'obbligo di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista in possesso di libretto valido.
4. Le AA.SS.LL. sono tenute a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria,anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma precedente,ai soggetti che prestano attività lavorative nel settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.

ART 4

Formazione ed obblighi del personale alimentarista

1. La formazione del personale alimentarista è finalizzata a rafforzare comportamenti igienicamente corretti ed a sviluppare conoscenze in ordine al proprio stato di salute ed ai collegati pericoli di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti.
2. La Giunta Regionale entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge definisce con proprio atto regolamentare:
 - a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione,sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti,tenendo conto anche delle situazioni di temporaneità tipiche del volontariato in occasione di sagre e feste popolari;
 - b) i contenuti,le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di attività svolte dal personale alimentarista di cui alla lettera b),individuando i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento,nonché a rilasciare la relativa attestazione;
 - c) le modalità ed i tempi di attivazione dei corsi di formazione ed aggiornamento ,al fine di regolare la fase transitoria di progressiva sostituzione del libretto di idoneità sanitaria con l'attestato di formazione;
 - d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato,ovvero nell'ambito della applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997,n.155 (Attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari);
 - e) la possibilità di intendere soddisfatto il requisito dell'avvenuta formazione con il possesso di specifici titoli di studio,fatti salvi gli aggiornamenti di cui alla lettera b).
3. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate come a rischio ai fini della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti,è tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento,con periodicità biennale,in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del relativo, attestato,secondo le modalità disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

4.L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico dei datori di lavoro.

ART.5

Verifica

I Dipartimenti di Prevenzione delle AA..SS.LL,nell'ambito delle proprie competenze, verificano con regolare periodicità l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi igienica da parte degli operatori addetti,al fine di prevenire la contaminazione degli alimenti,sulla base delle direttive regionali all'uopo impartite.

ART.6

Informazione alla popolazione

La Giunta Regionale definisce ,sentite le Associazioni dei consumatori i contenuti ,le modalità e gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne informative rivolte alla popolazione sulle modalità efficaci di prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti.

ART. 7

Obblighi del responsabile dell'industria alimentare

Fermo restando quanto previsto dal D.Lvo 155/97 ,il responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di cui all'articolo 4 comma 2,lettera a),il personale alimentarista in possesso della attestazione comprovante l'avvenuta formazione coerente con il tipo di attività svolta.

ART.8

Sanzioni

1. Il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge e la violazione dell'articolo 7,è punito con una sanzione amministrativa da 50,00 a 300,00 euro.
2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa vigente procedono alla applicazione della sanzione amministrativa,qualora i contravventori non provvedano ad eliminare il mancato adempimento entro il termine indicato da medesimo soggetto controllore,che comunque non dovrà essere superiore a 120 giorni.
3. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria devono essere versati all'ufficio contenzioso della regione.

ART 9

Norme transitorie

Nelle more dell'adozione da parte della Giunta Regionale del Regolamento di cui all'art.4 comma 2 le AA.U.SS.LL. devono applicare le disposizioni di cui alla Delibera di G.R. n.613 del 23/6/2000